

## Assicurazione Infortuni

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo  
(DIP Danni)

Compagnia:  
MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto:  
AH/18/11

Data di aggiornamento: 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di una polizza infortuni facoltativa che ha lo scopo di proteggere l'assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. AH/18/11, offre la polizza ai propri clienti.



### Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti garanzie:

- ✓ **Decesso** da infortunio  
Somma assicurata: € 70.000,00
- ✓ **Decesso** da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato  
Somma assicurata: € 140.000,00
- ✓ **Decesso** da infortunio su mezzo di trasporto pubblico  
Somma assicurata: € 210.000,00
- ✓ **Invalità Permanente Totale** pari o superiore al 66% da infortunio  
Somma assicurata: € 70.000,00
- ✓ **Frattura ossea** da infortunio  
Somma assicurata: € 400,00, fino ad un massimo di € 1.200,00 per assicurato e per annualità assicurativa

Le garanzie Decesso da infortunio, Decesso da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato e Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico non sono cumulabili.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, HIV e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- ✗ sono portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.



### Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze di:

- ! partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- ! eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ! delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, partecipazione attiva dell'assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere anche tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o dell'energia nucleare;
- ! abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- ! malattie mentali o nervose, siano esse dirette o indirette, se causa o concausa dell'evento;
- ! ubriachezza accertata;
- ! tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- ! infortuni o malattie antecedenti alla data di adesione alla polizza;
- ! guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove o collaudi, uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
- ! pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing) arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
- ! partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative federazioni sportive, a corse, gare e relativi allenamenti;
- ! pratica di sport costituenti per l'assicurato attività professionale, principale o secondaria;
- ! servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- ! infarto;
- ! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri.

Per la garanzia **Frattura ossea** sono escluse:

- ! le fratture delle ossa nasali; le infrazioni; i distacchi parcellari; le lesioni cartilaginee.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia la garanzia Invalidità Permanente Totale deve essere accertata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.



## Che obblighi ho?

- Hai il dovere di pagare il premio.
- In caso di sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia e di presentare i documenti elencati nel modulo di denuncia.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è annuo e comprensivo di imposta. Il premio viene finanziato dalla Contraente per il numero di mensilità che hai scelto (12 o 24) ed è versato da quest'ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.

In caso di tacito rinnovo della polizza, il premio relativo alle annualità successive al numero di mensilità finanziate, sarà frazionato su base mensile ed addebitato dalla Compagnia sul tuo conto corrente bancario senza oneri aggiuntivi a tuo carico.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio e rimane in vigore per un anno. Successivamente essa si **rinnova tacitamente** di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità, l'assicurato non abbia ancora compiuto 74 anni e la convenzione collettiva stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore.



## Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento, hai diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di inizio della polizza. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, hai inoltre diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo. Puoi infine disdire il contratto ad ogni ricorrenza annuale con 30 giorni di preavviso.

In caso di recesso o disdetta, ti sarà restituito il premio eventualmente già pagato al netto delle imposte e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Per recedere o disdire il contratto puoi inviare una lettera raccomandata A/R alla Compagnia presso il broker scrivendo a [Brokeronline, Servizi assicurativi, casella postale 178, 26100 Cremona](#), oppure all'indirizzo e-mail: [brokeronline@pec.it](mailto:brokeronline@pec.it).

# MetLife Europe d.a.c.

## Rappresentanza Generale per l'Italia

**Contratto di assicurazione infortuni per l'individuo e la famiglia.**

**Convenzione assicurativa n. AH/18/11 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia.**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di assicurazione**
- c) Modulo di adesione al Programma Assicurativo**

**deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione assicurativa.**

**Avvertenza: prima dell'adesione leggere attentamente la Nota informativa.**

### Informazioni importanti

- L'adesione alla presente copertura assicurativa è **facoltativa**.
- Alla luce delle coperture assicurative previste, **il contratto di assicurazione non si intende abbinato ad alcun finanziamento** anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all'importo del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

**Avvertenza:** la Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo non derivanti da novità legislative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti/assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

## **A) NOTA INFORMATIVA**

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: **12/11/2018**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**La Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Convenzione assicurativa.**

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

**Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e degli artt. 5 e 31 del Regolamento IVASS n. 35/2010, il presente Fascicolo informativo riporta in evidenza le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal predetto Regolamento.**

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

MetLife Europe d.a.c. è una società di capitali del gruppo Metropolitan Life Insurance Inc. (MetLife) costituita in Irlanda ed iscritta al Registro delle Imprese Irlandese (numero di iscrizione 415123) avente Sede Legale in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 Irlanda.

MetLife Europe d.a.c. è autorizzata dalla Central Bank of Ireland (numero di riferimento C42062) ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2, così come definiti dal D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Contratto è stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia di MetLife Europe d.a.c. iscritta al Registro delle Imprese di Roma (numero di iscrizione 12083481007) ed avente Sede in Via Andrea Vesalio n. 6, 00161 Roma, Tel. 06.492161, Fax 06.49216300. Nel sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare l'Impresa.

MetLife Europe d.a.c. è iscritta nell'elenco delle imprese di assicurazioni ammesse da IVASS ad operare in Italia in regime di stabilimento (numero di iscrizione I.00110) ed soggetta alla vigilanza dalla Central Bank of Ireland.

#### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Il patrimonio netto di MetLife Europe d.a.c. alla data del 31 dicembre 2017 è pari a € 1.607.899.000,00 e comprende capitale sociale emesso pari ad € 4.379.000,00 rispetto al capitale autorizzato pari a € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna, di cui 4.379.000 emesse, e altre riserve patrimoniali pari a € 1.603.520.000,00. L'indice di solvibilità di MetLife Europe d.a.c., ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 198%.

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

Il Contratto è stipulato per la durata di un anno con clausola di tacito rinnovo.

**Avvertenza:** l'Aderente e la Compagnia hanno diritto di disdire il Contratto, con conseguente cessazione della copertura assicurativa, secondo i termini e le modalità indicate all'art. 5.2 delle Condizioni di assicurazione.

#### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed Esclusioni**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, il Contratto prevede le seguenti coperture assicurative:

- a) Decesso a seguito di Infortunio;
- b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato;
- c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico;
- d) Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio;
- e) Frattura ossea a seguito di Infortunio.

Si rinvia agli artt. 2 e 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole coperture.

**Avvertenza:** si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti limitazioni ed Esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo e si rinvia agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 10 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti franchigie e massimali alle coperture assicurative e si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alle garanzie Decesso a seguito di Infortunio, Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato e Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico del Programma Assicurativo.

Considerata la somma assicurata pari a € 70.000,00, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari:

- alla somma assicurata, ovvero € 70.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio dell'Assicurato;
- al doppio della somma assicurata, ovvero € 140.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio stradale occorso all'Assicurato in qualità passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
- al triplo della somma assicurata, ovvero € 210.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio occorso all'Assicurato in qualità passeggero su Mezzo di trasporto pubblico.

A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio.

Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all'Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

**Avvertenza: si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenenti limiti massimi di età assicurabile e si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

#### **4. Dichiarazioni dell'Aderente in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di Conclusione del Contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione qualora le stesse siano relative a circostanze tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, oppure non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.**

**Avvertenza: si richiama l'attenzione sul fatto che il Contratto è nullo se il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della Conclusione del Contratto stesso.**

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione**

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell'Assicurato.

#### **6. Premi**

Il Premio è annuo. Il Premio viene finanziato dalla Contraente - per il numero di mensilità prescelto dall'Aderente (12 o 24) - e versato da quest'ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione. In caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo, il Premio relativo alle annualità successive al numero di mensilità finanziate, sarà frazionato su base mensile ed addebitato dalla Compagnia sul conto corrente bancario dell'Aderente senza oneri aggiuntivi a suo carico.

#### **7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate**

Il Premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento in base all'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

#### **8. Diritto di recesso**

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto, **entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, CASELLA POSTALE 178, 26100 CREMONA, oppure all'indirizzo e-mail: [brokeronline@pec.it](mailto:brokeronline@pec.it)**. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In tal caso, la Compagnia, per il tramite della Contraente, restituirà all'Aderente, il Premio eventualmente già pagato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare la Compagnia presso il Broker scrivendo ai recapiti sopra indicati oppure al numero telefonico 848.78.13.13 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza, l'Aderente e la Compagnia hanno diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte **mediante lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In tal caso, la Compagnia, per il tramite della Contraente, restituirà all'Aderente, il Premio eventualmente già pagato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto**

L'assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

#### **10. Legge applicabile al Contratto**

Al Contratto si applica la legge italiana.

### **11. Regime fiscale**

Al presente Contratto si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I premi per le garanzie del presente Contratto (ramo danni) sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell'ammontare dei premi.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo**

**Avvertenza: si richiama l'attenzione sull'individuazione del momento di insorgenza del Sinistro, sulle modalità e sui termini per la denuncia del Sinistro, sulle spese per l'accertamento del danno e sulle ipotesi in cui è richiesta la visita medica. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.**

### **13. Reclami**

#### **13.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami della Compagnia, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

#### **METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI**

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: [reclami@metlife.it](mailto:reclami@metlife.it)

Il reclamante potrà presentare reclamo alla Compagnia anche utilizzando il modello disponibile sul sito [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

#### **13.2 – Reclami all'Intermediario**

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

#### **13.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza**

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

### **14. Arbitrato**

**Avvertenza: le parti conservano in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. In tale ipotesi, il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.**

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato.

## Glossario

**Aderente:** la persona fisica che aderisce al Programma Assicurativo e corrisponde il Premio.

**Annualità assicurativa:** periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

**Assicurato:**

- con riferimento al Piano di Garanzie Individuo, l'Aderente;
- con riferimento al Piano di Garanzie Famiglia, il Nucleo familiare.

**Broker:** Brokeronline S.r.l. con sede legale in Viale Bianca Maria, 24 - 20129 Milano, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.

**Certificato di assicurazione:** il documento che prova l'assicurazione.

**Compagnia:** MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

**Contraente:** Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.

**Contratto (o Polizza):** il contratto di assicurazione stipulato dall'Assicurato con la Compagnia, anche mediante Firma elettronica digitale.

**Decorrenza del Programma Assicurativo:** il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia.

**Durata del Programma Assicurativo:** il periodo di efficacia del Programma Assicurativo.

**Esclusioni:** i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

**Firma elettronica digitale:** particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografate che consente, al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

**Frattura ossea:** rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Infortunio stradale:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifica sulla strada o sulle sue pertinenze, in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni obiettivamente constatabili.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da Infortunio.

**Malattia mentale o nervosa:** ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell'articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9 del OMS) e successive modifiche.

**Mezzo terrestre di trasporto privato:** mezzo terrestre proprio o di terzi a qualsiasi titolo posseduto, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, quale a titolo esemplificativo: autovettura; rimorchio (carrello, appendice, roulotte) trainato da autovettura; autocarro; autocaravan e camper; ciclomotore; motociclo; bicicletta o altro veicolo a braccia.

**Mezzo di trasporto pubblico:** qualsiasi mezzo destinato al trasporto pubblico di persone e di cose.

**Modulo di adesione al Programma Assicurativo:** il documento sottoscritto dall'Assicurato, anche mediante Firma elettronica digitale, che prova l'adesione al Programma Assicurativo.

**Nucleo familiare:** comprende le persone fisiche di seguito indicate, a condizione che sia presente nello stato di famiglia:

- l'Aderente;
- una delle seguenti persone a scelta dell'Aderente:
  - il coniuge dell'Aderente non divorziato o separato legalmente;
  - il partner unito civilmente con l'Aderente (l. 76/2016) non divorziato;
  - il convivente more uxorio dell'Aderente, a condizione che sia stabilmente convivente con l'Aderente nella stessa residenza.
- i figli dell'Aderente, compresi i minori legalmente affidati o adottati, fiscalmente "a carico".

**Premio:** la somma versata alla Compagnia per la copertura assicurativa offerta.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.

**Rivalsa o Regresso:** azione della Compagnia nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell'Indennizzo pagato.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerta l'assicurazione.

**MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.**

**MetLife Europe d.a.c.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Il Rappresentante Legale**  
**Maurizio Taglietti**



## B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: **12/11/2018**

### Glossario

**Aderente:** la persona fisica che aderisce al Programma Assicurativo e corrisponde il Premio.

**Annualità assicurativa:** periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.

**Assicurato:**

- con riferimento al Piano di Garanzie Individuo, l'Aderente;
- con riferimento al Piano di Garanzie Famiglia, il Nucleo familiare.

**Broker:** Brokeronline S.r.l. con sede legale in Viale Bianca Maria, 24 - 20129 Milano, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.

**Certificato di assicurazione:** il documento che prova l'assicurazione.

**Compagnia:** MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Andrea Vesalio, 6 - 00161 Roma, tel. 06.492161, fax 06.49216300. Nel sito internet [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza clienti" sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.

**Contraente:** Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.

**Contratto (o Polizza):** il contratto di assicurazione stipulato dall'Assicurato con la Compagnia, anche mediante Firma elettronica digitale.

**Decorrenza del Programma Assicurativo:** il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia.

**Durata del Programma Assicurativo:** il periodo di efficacia del Programma Assicurativo.

**Esclusioni:** i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.

**Firma elettronica digitale:** particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografate che consente, al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

**Frattura ossea:** rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Infortunio stradale:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifica sulla strada o sulle sue pertinenze, in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni obiettivamente constatabili.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da Infortunio.

**Malattia mentale o nervosa:** ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell'articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9 del OMS) e successive modifiche.

**Mezzo terrestre di trasporto privato:** mezzo terrestre proprio o di terzi a qualsiasi titolo posseduto, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, quale a titolo esemplificativo: autovettura; rimorchio (carrello, appendice, roulotte) trainato da autovettura; autocarro; autocaravan e camper; ciclomotore; motociclo; bicicletta o altro veicolo a braccia.

**Mezzo di trasporto pubblico:** qualsiasi mezzo destinato al trasporto pubblico di persone e di cose.

**Modulo di adesione al Programma Assicurativo:** il documento sottoscritto dall'Assicurato, anche mediante Firma elettronica digitale, che prova l'adesione al Programma Assicurativo.

**Nucleo familiare:** comprende le persone fisiche di seguito indicate, a condizione che sia presente nello stato di famiglia:

- l'Aderente;
- una delle seguenti persone a scelta dell'Aderente:
  - il coniuge dell'Aderente non divorziato o separato legalmente;
  - il partner unito civilmente con l'Aderente (l. 76/2016) non divorziato;
  - il convivente more uxorio dell'Aderente, a condizione che sia stabilmente convivente con l'Aderente nella stessa residenza.
- i figli dell'Aderente, compresi i minori legalmente affidati o adottati, fiscalmente "a carico".

**Premio:** la somma versata alla Compagnia per la copertura assicurativa offerta.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Programma Assicurativo:** l'insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.

**Rivalsa o Regresso:** azione della Compagnia nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell'Indennizzo pagato.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per cui è offerta l'assicurazione.

### ART. 1 – BASE DELL'ASSICURAZIONE

Si tratta di una **polizza infortuni facoltativa** che ha lo scopo di proteggere l'assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. AH/18/11, offre la polizza ai propri clienti.

#### Informazione importante

Alla luce delle coperture assicurative previste, **il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento** anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all'importo del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio

L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell'Aderente.



## ART. 2 – GARANZIE

Il Programma Assicurativo offerto dalla Compagnia comprende le garanzie di seguito indicate:

- a) **Decesso a seguito di Infortunio;**
- b) **Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato;**
- c) **Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico;**
- d) **Invalità Permanente Totale a seguito di Infortunio;**
- e) **Frattura ossea a seguito di Infortunio.**

**Avvertenza: le prestazioni di cui alle garanzie a), b) e c) non sono cumulabili.**

Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia **la garanzia Invalità Permanente Totale a seguito di Infortunio deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell'Unione Europea.**

L'Aderente, al momento dell'adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie:

- **Piano di Garanzie Individuo:** le garanzie operano a favore dell'Aderente;
- **Piano di Garanzie Famiglia:** le garanzie operano a favore del Nucleo familiare.

### Oggetto del Contratto

Il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- gli infortuni che l'Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell'equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; **sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;**
- gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se l'Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace;
- gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano provocati dall'abuso di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni o da alcolismo acuto o cronico;
- le lesioni determinate da sforzi, **esclusi gli infarti;**
- le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:
  - qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
  - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa all'arbitrato secondo la procedura prevista all'art. 15.

## ART. 3 – PERSONE ASSICURABILI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

### 3.1 – Persone assicurabili

Sono assicurabili le persone fisiche **a condizione che al momento dell'adesione al Programma Assicurativo:**

- a) **siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;**
- b) **siano muniti di codice fiscale o tessera sanitaria italiani;**
- c) **abbiano un'età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti con riferimento all'Aderente, al coniuge, al partner civile e al convivente more uxorio dell'Aderente e tra 0 e 56 anni non compiuti con riferimento ai figli dell'Aderente.**

**Non sono assicurabili le persone fisiche che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o siano portatrici di invalidità permanente di grado pari o superiore ai 2/3 della capacità generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile riconosciuta dall'INPS o da altro ente previdenziale pubblico.** Qualora in corso di Contratto l'Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui al presente articolo, il Programma Assicurativo cessa alla data in cui la condizione di non assicurabilità è divenuta nota o è stata diagnosticata all'Assicurato ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. In tal caso la Compagnia restituirà all'Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Resta inteso che nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell'Annualità assicurativa in corso, con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

### 3.2 – Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione, anche mediante Firma elettronica digitale, del Modulo di adesione al Programma Assicurativo da parte dell'Aderente.

In caso di sottoscrizione del Modulo di adesione con Firma elettronica digitale, l'Assicurato potrà richiedere il rilascio di una copia cartacea dei documenti sottoscritti. Per tutto il periodo in cui la Compagnia è tenuta per legge a conservare la documentazione sottoscritta dall'Assicurato, quest'ultimo potrà richiedere un duplicato informatico o una copia cartacea del documento informatico sottoscritto.

### 3.3 – Dichiarazioni false, inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del Contratto quando l'Aderente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 c.c.;
- non sono causa di annullamento del Contratto quando l'Aderente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 c.c.

### ART. 4 – DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 della data di pagamento del Premio e rimane in vigore per un anno. Successivamente essa si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, **a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 3.1 lett. a) e b), gli assicurati non abbiano ancora compiuto 74 anni, il Premio sia pagato e la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore**, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all'art. 5.2.

Il Programma Assicurativo cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio;
- c) qualora, in corso di Contratto, l'Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 3.1 lett. a) e b) oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui all'art. 3.1;
- d) in caso di esercizio del diritto di recesso;
- e) in caso di esercizio del diritto di disdetta.

Nei casi a), b) non è dovuta alcuna restituzione di Premio. Nei casi c), d), e) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio così come indicato agli artt. 3.1, 5.1 e 5.2.

Con riferimento ai casi a), b), c) resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell'Annualità assicurativa in corso, con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

### Informazione importante

**Il contratto di assicurazione non si intende connesso ad alcun finanziamento.** Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio.

### ART. 5 – RECESSO E DISDETTA

#### 5.1 Recesso

L'Aderente ha diritto di recedere dal Contratto, **entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, CASELLA POSTALE 178, 26100 CREMONA, oppure all'indirizzo e-mail: [brokeronline@pec.it](mailto:brokeronline@pec.it)**. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In tal caso, la Compagnia, per il tramite della Contraente, restituirà all'Aderente, il Premio eventualmente già pagato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Per informazioni ed assistenza sulle modalità di esercizio del diritto di recesso è possibile contattare la Compagnia presso il Broker scrivendo ai recapiti sopra indicati oppure al numero telefonico 848.78.13.13 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza, l'Aderente e la Compagnia hanno diritto di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte **mediante lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni** dalla data di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della relativa comunicazione. In tal caso, la Compagnia, per il tramite della Contraente, restituirà all'Aderente, il Premio eventualmente già pagato al netto delle imposte e della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

#### 5.2 Disdetta

L'Aderente e la Compagnia ha diritto di disdire il Contratto ad ogni ricorrenza annuale, con conseguente cessazione della copertura assicurativa, **a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia presso il Broker scrivendo a BROKERONLINE SERVIZI ASSICURATIVI, CASELLA POSTALE 178, 26100 CREMONA, oppure all'indirizzo e-mail: [brokeronline@pec.it](mailto:brokeronline@pec.it), con preavviso di 30 giorni sulla data di scadenza.** In tal caso, la Compagnia, per il tramite del Broker,

restituirà all'Aderente il Premio eventualmente già pagato al netto della parte di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto.

## **ART. 6 – PRESTAZIONI ASSICURATE**

### **Avvertenza: le prestazioni assicurate a), b) e c) non sono cumulabili.**

#### **a) Decesso a seguito di Infortunio**

In caso di decesso a seguito di Infortunio dell'Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 7, corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari a € 70.000,00.

#### **b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato**

In caso di decesso a seguito di Infortunio stradale dell'Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:

- conducente o passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
- pedone in caso di investimento da parte di Mezzo terrestre di trasporto privato;

la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 7, corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari al doppio della somma assicurata relativa alla garanzia a) Decesso a seguito di Infortunio, **a condizione che l'Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.**

Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l'Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

#### **c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico**

In caso di decesso a seguito di Infortunio dell'Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:

- passeggero su Mezzo di trasporto pubblico;
- pedone in caso di investimento da parte di Mezzo di trasporto pubblico;

la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 7, corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari al triplo della somma assicurata relativa alla garanzia a) Decesso a seguito di Infortunio, **a condizione che l'Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.**

Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l'Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.

Qualora il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la somma sopraindicata. La liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e seguenti c.c. Nel caso in cui, dopo la liquidazione, dovesse risultare che il decesso non si sia verificato o che comunque non sia dipeso da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma liquidata.

A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alle garanzie a), b) e c) del Programma Assicurativo.

Considerata la somma assicurata pari a € 70.000,00, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari:

- alla somma assicurata, ovvero € 70.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio dell'Assicurato;
- al doppio della somma assicurata, ovvero € 140.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio stradale occorso all'Assicurato in qualità passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
- al triplo della somma assicurata, ovvero € 210.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio occorso all'Assicurato in qualità passeggero su Mezzo di trasporto pubblico.

#### **d) Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio**

Per Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata. L'Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Infortunio oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato viene accertato secondo le modalità stabilite all'art. 10 e secondo la definizione ed i criteri di Indennizzo di cui al presente articolo. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di polizza, gli eredi dell'Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente.

#### **Criteri di Indennizzo**

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell'Infortunio l'Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti.

La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:

- per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;
- la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;

- nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l'Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale;
- nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
- in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d'Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente;
- per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l'Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.

In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell'Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all'art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00.

La prestazione viene corrisposta a condizione che:

- l'Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto;
- l'Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio.

#### e) Frattura ossea a seguito di Infortunio.

In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell'Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all'art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, **fino ad un massimo di 3 sinistri** per persona e per Annualità assicurativa.

L'**Indennizzo massimo complessivo** per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00.

La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell'esame radiografico attestante la Frattura ossea, **a condizione che:**

- l'Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto;
- la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell'Infortunio.

**Sono escluse dalla copertura assicurativa: le fratture delle ossa nasali; le infrazioni; i distacchi parcellari; le lesioni cartilaginee.**

Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzia che l'Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l'Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell'Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare.

A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio.

Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all'Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

## ART. 7 – LIMITAZIONI / ESCLUSIONI

**Avvertenza:** la Compagnia non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

### Esclusioni

Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:

- partecipazione a guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione (tale esclusione opera dopo il 14° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere anche tramite l'utilizzo di sostanze chimiche, biologiche o dell'energia nucleare;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- malattie mentali o nervose, siano esse dirette o indirette, se causa o concausa dell'evento;
- ubriachezza accertata;

- tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- infortuni o malattie antecedenti alla data di adesione al Programma Assicurativo;
- guida ed uso, anche come passeggero, di mezzi di locomozione subacquei, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove o collaudi, uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
- pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore;
- partecipazione in qualità di tesserato, sotto l'egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti;
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria;
- servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- infarto.

#### ART. 8 – AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DEL RISCHIO IN CORSO DI VALIDITÀ CONTRATTUALE

Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni dello stato di salute o della professione dell'Assicurato intervenute in corso di Contratto, salvo quanto previsto all'art. 3.1 delle Condizioni di assicurazione.

#### ART. 9 – PREMIO ASSICURATIVO

Il Premio è annuo. Il Premio viene finanziato dalla Contraente per il numero di mensilità prescelto dall'Aderente (12 o 24) e versato da quest'ultima alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.

L'importo del Premio è pari a quanto di seguito indicato in funzione del numero di mensilità del Premio finanziate:

PIANO DI GARANZIE	NUMERO DI MENSILITÀ FINANZIATE	
	12	24
Individuo	€ 220,00	€ 440,00
Famiglia	€ 415,00	€ 830,00

In caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo, il Premio relativo alle annualità successive al numero di mensilità finanziate, sarà frazionato su base mensile ed addebitato dalla Compagnia sul conto corrente bancario dell'Aderente senza oneri aggiuntivi a suo carico. Il Premio è pari a: € 18,50 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo; € 35,00 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Famiglia.

**Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se l'Aderente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto.**

**Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia.**

L'Aderente può riattivare la copertura assicurativa versando i premi mancanti. In questo caso, l'assicurazione riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione dell'assicurazione non saranno in ogni caso indennizzati dalla Compagnia.

La totalità del Premio viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte ai rischi assunti in Contratto. Pertanto, nel caso in cui l'evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dalla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.

#### ART. 10 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI

I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia presso il Broker all'indirizzo **Brokeronline**, casella postale 178, 26100 Cremona, oppure all'indirizzo email [supportodb@brokeronline.it](mailto:supportodb@brokeronline.it). La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l'apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale. Per informazioni ed assistenza è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure telefonare al numero **848.78.13.13** dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia. L'invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia, per il tramite del Broker, comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Sinistro, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l'accertamento del diritto alla prestazione. La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l'Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate. **L'assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel Ramo Danni. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice civile il comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell'impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 11 – RECLAMI

##### 11.1 – Reclami all'Impresa di assicurazioni

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell'Assicuratore, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:

**METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - UFFICIO RECLAMI**

Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma | Tel. 06.492161 | Fax 06.49216300 | Indirizzo e-mail: [reclami@metlife.it](mailto:reclami@metlife.it)

Il reclamante potrà presentare reclamo all'Assicuratore anche utilizzando il modello disponibile sul sito [www.metlife.it](http://www.metlife.it) all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

**11.2 – Reclami all'Intermediario**

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall'Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Ove il reclamo dovesse pervenire all'Assicuratore, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.

**11.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza**

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma | Fax 06.42133.206 | PEC: [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);
- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, PO Box n. 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland oppure Irish Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Tel: +353 1 6620899, Fax: +353 1 6620890.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all'Autorità Giudiziaria.

**ART. 12 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI**

L'Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all'indirizzo **MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma** oppure attraverso il sito web all'indirizzo [www.metlife.it](http://www.metlife.it) cliccando su "Assistenza Clienti". La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Si informa altresì l'Assicurato che, in linea con le indicazioni dell'IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l'opportunità di accedere ad un'area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia [www.metlife.it](http://www.metlife.it), nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.

**ART. 13 – LEGGE APPLICABILE**

Al Contratto si applica la legge italiana.

**ART. 14 – FORO COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Aderente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

Per le controversie relative al Contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Aderente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.

**ART. 15 – VALUTA**

Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

**ART. 16 – ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all'Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

**In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona fisica più di 2 programmi assicurativi relativi alla medesima Convenzione assicurativa. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, la Compagnia considererà validi esclusivamente i programmi assicurativi sottoscritti con la data più remota e restituirà all'Aderente i premi incassati al netto delle imposte in relazione ai Programmi Assicurativi stipulati indebitamente.** La presente disposizione non si applica nel caso in cui l'Assicurato dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella condizione di aderente ad una polizza collettiva stipulata da una persona giuridica.

**ART. 17 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gentile Cliente,

Siamo MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "**MetLife**" o "**Società**"). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali, anche sensibili.

MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra "Informativa Privacy" e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge italiana in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003, il *Codice in materia di protezione dei dati personali* o Codice Privacy, e sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679, *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, e relativa legge di attuazione).

Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, i dati personali da noi trattati (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) possono essere acquisiti:

- i. direttamente da lei;
- ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri legittimamente consultabili.

Tali dati potranno anche essere riferiti a terzi il cui trattamento sia strumentale alla fornitura dei servizi previsti dalla polizza stessa.

Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.

A tali scopi potrebbe fornire a MetLife o ai suoi agenti, broker o altri intermediari assicurativi, eventuali dati che la normativa qualifica come "Dati sensibili" indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per "dato sensibile" si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.

Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio o per effettuare le verifiche di adeguatezza del prodotto assicurativo offerto). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti. Per tali finalità i dati potranno essere trattati, nell'ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.

Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di anticiclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente la polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea ed, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all'estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla Legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della nostra Società.

Infine, tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (quali, a titolo esemplificativo, l'assicurato se diverso dal contraente o il beneficiario) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, fornire ai terzi la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario.

**Quali sono i suoi diritti?**

**Il diritto ad essere informati.** Ha diritto a ricevere un'informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, inclusi quelli sensibili.

**Il diritto di accesso ai dati personali.** Ha il diritto di ottenere l'accesso ai suoi dati personali (se sono oggetto di trattamento da parte nostra) e ad altre tipologie di dati personali (simili a quelle previste dalla presente Informativa Privacy). In questo modo lei può conoscere e verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.

**Il diritto di rettifica.** Ha il diritto di ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.

**Il diritto alla cancellazione.** Questo è conosciuto anche come "diritto all'oblio" e, in parole semplici, le consente di richiedere la cancellazione o la rimozione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli. Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l'obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.

**Il diritto alla limitazione del trattamento.** In alcune situazioni lei ha il diritto di "bloccare" o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta di "bloccare" un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.

**Il diritto alla portabilità dei dati.** Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che trattiamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:

- ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
- se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l'adempimento di un contratto;
- se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.

**Il diritto di opporsi al trattamento.** Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).

**Diritti relativi al processo decisionale automatizzato e alla profilazione.** Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela cui indirizzare le nostre proposte commerciali oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare in base al profilo di rischio riscontrato. Per lo svolgimento di tali finalità, abbiamo necessità di ottenere il suo consenso, tuttavia, l'utilizzo di tecnologie è necessario, anche al fine di ridurre gli errori e aumentare il livello di servizio. L'assenza del consenso al processo decisionale automatizzato può impedire, pertanto, lo svolgimento del processo assicurativo necessario ai fini della presa in copertura. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica.

Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.

### Come contattarci o chiedere aiuto

Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro **Responsabile della protezione dei dati personali**, i cui recapiti sono di seguito riportati: **Telefono: (+39) 06 492161** o **e-mail [info.privacy@metlife.it](mailto:info.privacy@metlife.it)**.

La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio, 121 - 00186 Roma, Tel: **(+39) 06.696771** visitando il sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### Come possiamo contattarla

Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, email, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L'accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.

### Come proteggiamo i suoi dati personali

La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:

- proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
- rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
- assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di *disaster recovery*.

Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.

### Comunicazioni commerciali, vendita diretta e sondaggi

Previo suo consenso, le offriamo l'opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto), nonché per offrire una sua opinione sulla qualità dei servizi resi. Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.

Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell'iscrizione. Lei potrà anche selezionare l'opzione "disiscrizione" per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le sue preferenze attraverso il nostro sito web [www.metlife.it](http://www.metlife.it), scrivendo a MetLife Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma oppure attraverso l'indirizzo e-mail [info.privacy@metlife.it](mailto:info.privacy@metlife.it).

### Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?

La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a tutte le leggi in materia di protezione di dati personali applicabili a cui siamo soggetti. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che possediamo e che aggiorniamo regolarmente, fino a un massimo di 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa) e di 12 mesi per gli altri soggetti.

Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali che non abbiamo più motivo di conservare secondo quanto stabilito dai limiti temporali previsti dalle nostre Policy. L'utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato, avviene in anonimato.

### Per quali finalità di trattamento chiediamo il consenso

- (i) **Consenso al trattamento di dati personali, anche sensibili** (ad es. informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell'assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell'adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell'emissione della polizza o nell'assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell'amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l'esecuzione del contratto dovesse richiederlo.



**Il suo consenso per tale finalità è necessario** per fornirle i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti.

- (ii) **Consenso ad essere sottoposto a decisioni basate sul trattamento automatizzato dei dati personali finalizzate alla sottoscrizione del contratto:** può esprimere il suo consenso per permetterci di prendere decisioni attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che comportano un trattamento automatizzato dei suoi dati, compresa la profilazione, l'accettazione o il rifiuto della presa in copertura in base a fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e la determinazione del premio assicurativo da applicare in base al profilo di rischio riscontrato.

**Il suo consenso per tale finalità è necessario** per fornirle i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti.

Per revocare il consenso reso, ove possibile, può contattarci ai recapiti forniti nella voce "**Come contattarci o chiedere aiuto**". Ricordiamo tuttavia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.

**La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet ([www.metlife.it](http://www.metlife.it)) nella sezione dedicata all'Informativa Privacy:**

- per avere **informazioni più dettagliate** sull'Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
- per avere **aggiornamenti** in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.

**MODULO DI DENUNCIA SINISTRO**

Contratto di Assicurazione Infortuni

Convenzione assicurativa n. AH/18/11 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

**Dati dell'Aderente**

Nome:	Cognome:		
CF:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Data di Nascita:	Luogo di Nascita:	Prov.:	
Indirizzo:	Cap:	Comune:	Prov.:
Recapito Telefonico:	Indirizzo E-mail:		

**Dati dell'Assicurato**

Nome:	Cognome:		
CF:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Data di Nascita:	Luogo di Nascita:	Prov.:	
Indirizzo:	Cap:	Comune:	Prov.:
Recapito Telefonico:	Indirizzo E-mail:		

**Dati del Denunciante**

Nome:	Cognome:		
CF:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Data di Nascita:	Luogo di Nascita:	Prov.:	
Indirizzo:	Cap:	Comune:	Prov.:
Recapito Telefonico:	Indirizzo E-mail:		

**Garanzia per la quale si richiede l'Indennizzo**

- Decesso a seguito di Infortunio  Invalità Permanente Totale a seguito di Infortunio  
 Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato  Frattura ossea a seguito di Infortunio  
 Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico

Data evento:	Ora:	Luogo:
--------------	------	--------

Descrizione delle cause e delle circostanze:  
.....  
.....

**Riferimenti di Conto Corrente (in caso di liquidazione dell'Indennizzo)**

Intestatario:					
IBAN:					
CODICE PAESE	CODICE CONTROLLO	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE

**Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro**

(o da inviare successivamente qualora non ancora disponibile alla data di invio della denuncia)

**Decesso a seguito di Infortunio, Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato e Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico**

- Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Relazione medica sulle cause del decesso
- Certificato di morte in originale
- Verbale delle forze dell'ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso
- Eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche

**Invalità Permanente Totale a seguito di Infortunio**

- Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Relazione medica sulle cause dell'invalità permanente
- Certificati medici comprovanti l'entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti
- Eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall'INPS o altro organo preposto
- Eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.)
- Eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro

**Frattura ossea a seguito di Infortunio**

- Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall'evento
- Esame radiografico attestante la Frattura

**Per tutte le garanzie sarà necessario allegare anche:**

- Stato di famiglia dell'Aderente al momento del Sinistro in originale, se il Sinistro riguarda il coniuge o il figlio dell'Aderente;
- Documentazione attestante l'unione civile in originale, se il Sinistro riguarda il partner civile dell'Aderente;
- Certificato di residenza del convivente more uxorio dell'Aderente al momento del Sinistro in originale, se il Sinistro riguarda il convivente more uxorio dell'Aderente.

## Informativa Privacy

di *MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento dei dati) con sede amministrativa in Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma e sede legale in Irlanda, in '20 on Hatch', Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito "MetLife" o "Società")*

Gentile Cliente,

ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all'atto della stipula della polizza assicurativa, e riportate nell'informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito [www.metlife.it](http://www.metlife.it), la informiamo che i dati personali, anche sensibili<sup>1</sup>, da lei forniti (anche riferiti a terzi il cui trattamento sia strumentale alla fornitura dei servizi previsti dalla polizza stessa) con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l'eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all'eventuale indennizzo. Nel caso di trattamento di dati di minori di età la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.

I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell'ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.

Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità<sup>2</sup>, qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, nonché per l'adempimento di obblighi di legge. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.

Se interessato, potrà altresì acconsentire ad essere ricontattato per il compimento di sondaggi ed analisi sulla qualità del servizio reso attraverso modalità automatizzate (Email e/o Sms) o tradizionali (Posta cartacea e/o Telefonata tramite operatore). Il rilascio del consenso per tali finalità è facoltativo, ma consente a MetLife di valutare il grado di soddisfazione della clientela e migliorare il servizio reso.

In ogni momento, lei potrà consultare i suoi dati e chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, portabilità, limitazione, cancellazione od opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, ivi inclusa la possibilità di esprimere successivamente una diversa volontà sulle modalità di contatto, attraverso i seguenti recapiti di MetLife: **Telefono: (+39) 06 492161** o **Email [info.privacy@metlife.it](mailto:info.privacy@metlife.it)**.

Infine, tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe essere necessario disporre dei dati di terzi (quali a titolo esemplificativo l'assicurato se diverso dal contraente, il beneficiario, l'esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere, nel momento in cui si dovesse fornire dati relativi ai suddetti terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo, fornire ai terzi la presente informativa acquisendo il consenso ove necessario.

### Consenso al trattamento dei dati personali

Preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, ai sensi della normativa sulla Privacy (D.lgs. n. 196/2003 successive modifiche e integrazioni) acconsento al trattamento dei miei dati personali e sensibili, da parte di MetLife per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.

Acconsento     Non acconsento

al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili  
**(consenso necessario ai fini della gestione del sinistro)**

Acconsento     Non acconsento

ad essere contattato per ricerche ed analisi sulla qualità del servizio  
**(consenso facoltativo)**

<input type="checkbox"/> * / /	
Data (gg/mm/aa)	Firma dell'Assicurato/Esercente la Potestà o del Tutore per assicurati minorenni
<input type="checkbox"/> * / /	
Data (gg/mm/aa)	Firma del Denunciante se diverso dall'Assicurato

<sup>1</sup> Per "dato sensibile", ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché la vita sessuale.

<sup>2</sup> In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all'estero in Paesi appartenenti all'Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consorzi del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.

## C) MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 12/11/2018

### MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Convenzione assicurativa n. AH/18/11 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

#### DATI RELATIVI ALL'ADERENTE/ASSICURATO

Nome:	Cognome:		
Luogo di Nascita:	Data di Nascita:	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
Codice Fiscale:	Recapito Telefonico:		
Indirizzo di Residenza:	Cap:	Comune:	Prov.:

#### DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE/ASSICURATO

##### Avvertenze:

- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Aderente/Assicurato per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- prima della sottoscrizione del Modulo di adesione al Programma Assicurativo, l'Aderente/Assicurato deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in esso contenute con particolare attenzione, qualora previsto, al questionario anamnestico;
- anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'Aderente/Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico;
- ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 221/2012 e dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass n. 35/2010, si segnala la possibilità per l'Aderente/Assicurato di consultare la propria posizione assicurativa accedendo direttamente all'Area Riservata presente sul sito della Compagnia.

#### INFORMATIVA CONTRATTUALE E PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto dichiara di:

- aver ricevuto copia dell'informativa precontrattuale di cui all'art. 56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 e, nel caso di polizza connessa a finanziamento, il fascicolo informativo relativo al prodotto assicurativo a cui ha aderito composto da: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di adesione al Programma Assicurativo oppure, nel caso di polizza non connessa a finanziamento, le sole Condizioni di assicurazione oltre al Modulo di adesione al Programma Assicurativo;
- aver fornito alla Contraente le informazioni necessarie alla valutazione delle proprie richieste ed esigenze di copertura assicurativa, nonché alla verifica della coerenza del contratto con tali richieste ed esigenze prima dell'adesione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Ivass n. 40/2018

Data (gg/mm/aa):

Firma Aderente/Assicurato (leggibile) \_\_\_\_\_

#### CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi della Legge Privacy vigente (come definita dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 e relativa Legge di attuazione, successive modifiche e integrazioni) dichiaro di aver letto e compreso le finalità di trattamento dei dati da parte della/e Compagnia/e in qualità di Titolare/i del trattamento, come indicato nell'Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili sul sito della Compagnia/e, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte:

Do  Nego il consenso al trattamento dei miei **dati personali, anche sensibili (necessario)**

Do  Nego il consenso ad essere sottoposto a **decisioni automatizzate finalizzate alla sottoscrizione del contratto (necessario)**

Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che è mio obbligo consegnare l'informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati acquisendo il relativo consenso nei casi in cui sia necessario, come precisato nell'Informativa stessa.

Data (gg/mm/aa):

Firma Aderente/Assicurato (leggibile) \_\_\_\_\_

#### UTILIZZO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (CONSENSO FACOLTATIVO)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Regolamento Ivass n. 35/2010 e dell'art. 61 del Regolamento Ivass n. 40/2018, accetta di ricevere tramite posta elettronica le comunicazioni e la documentazione che la Compagnia invierà in corso di rapporto, prendendo atto che tali trasmissioni saranno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno all'indirizzo email di seguito fornito.

Email: \_\_\_\_\_

Data (gg/mm/aa):

Firma Aderente/Assicurato (leggibile) \_\_\_\_\_

#### ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Convenzione assicurativa n. AH/18/11 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

Durata del Programma Assicurativo: 1 anno con tacito rinnovo Numero di mensilità del Premio finanziate: Piano di Garanzie:

Preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni di assicurazione relative al prodotto assicurativo, il sottoscritto dichiara:

- di aderire al Programma Assicurativo anche mediante Firma elettronica digitale;
- di essere a conoscenza che l'adesione al Programma Assicurativo è facoltativa;
- di essere a conoscenza che il Programma Assicurativo non è connesso ad alcun finanziamento anche qualora lo stesso sia venduto contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il premio assicurativo sia finanziato unitamente all'importo del finanziamento e che, di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio o quota parte di premio;
- di essere consapevole che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 dalla data di pagamento del Premio e rimane in vigore per 1 anno e che successivamente essa si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità indicati all'art. 3.1 delle Condizioni di assicurazione, il Premio sia pagato e la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore, salvo disdetta da esercitarsi mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni sulla data di scadenza;
- di essere consapevole che alla scadenza del numero di mensilità del Premio finanziate sopraindicato, il Premio relativo alle successive annualità assicurative sarà frazionato su base mensile ed addebitato sul conto corrente da me indicato nel presente Modulo di adesione;
- di essere a conoscenza del diritto di recedere senza alcuna penalità e senza dover indicare il motivo entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa secondo quanto specificato nelle condizioni di assicurazione;
- di essere a conoscenza che per tutte le garanzie il beneficiario è l'Assicurato o, qualora sia prevista la garanzia decesso, i suoi eredi;
- che tutti gli assicurati rispettano i requisiti di assicurabilità indicati nelle condizioni di assicurazione.

Data (gg/mm/aa):

Firma Aderente/Assicurato (leggibile) \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Premio è annuo e viene finanziato dalla Contraente. L'importo del Premio è pari a quanto di seguito indicato in funzione del Piano di Garanzie prescelto e del numero di mensilità del Premio finanziate (12 o 24). Il Premio viene versato dalla Contraente alla Compagnia in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Importo del Premio lordo finanziato:

In caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo, il Premio relativo alle successive annualità sarà frazionato su base mensile ed addebitato dalla Compagnia sul conto corrente bancario dell'Aderente/Assicurato senza oneri aggiuntivi a suo carico. Il Premio è pari a € 18,50 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo e pari ad € 35,00 al mese in caso di adesione al Piano di Garanzie Famiglia.

**Mandato per addebito diretto SEPA - solo in caso di tacito rinnovo del Programma Assicurativo**

L'Aderente, con la sottoscrizione del presente mandato, autorizza: la Compagnia a richiedere alla banca del sottoscritto l'addebito del proprio conto corrente; la banca del sottoscritto a procedere all'addebito secondo le disposizioni impartite dalla Compagnia. L'Aderente ha diritto di ottenere il rimborso dell'addebito in conto, secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con la propria banca. Il rimborso deve essere richiesto entro 8 settimane a partire dalla data di addebito.

IBAN:

Data (gg/mm/aa):

Firma Aderente/Assicurato (*leggibile*)